

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4588**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(DINI)

**di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio  
e della programmazione economica**

(AMATO)

**e col Ministro della difesa**

(MATTARELLA)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 2000**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli *stock* di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Mosca il 20 gennaio 2000

---

## INDICE

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica-normativa . . . . .	»	5
Relazione tecnica . . . . .	»	6
Disegno di legge . . . . .	»	8
Testo dell'Accordo . . . . .	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo per l'assistenza italiana nella distruzione delle armi chimiche nella Federazione russa intende promuovere la collaborazione tra i due Paesi nel campo del disarmo, in attuazione degli obiettivi della Convenzione di Parigi sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distribuzione, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 18 novembre 1995, n. 496, rivolta a realizzare un mondo privo di armi chimiche, a protezione del genere umano e dell'ambiente.

L'Accordo trae le sue origini dal «Piano d'Azione» tra il Presidente del Consiglio dei ministri italiano Prodi ed il Presidente russo Eltsin, firmato a Roma il 10 febbraio 1998. In tale occasione le Parti dichiaravano la loro intenzione di concludere uno specifico Accordo per un contributo dell'Italia al programma di distruzione delle armi chimiche nella Federazione russa del costo complessivo di circa 6 miliardi per la realizzazione di 7 impianti di distruzione.

Secondo la Convenzione di Parigi, la Federazione russa è tenuta ad effettuare la distruzione di tutti gli arsenali di armi chimiche entro il 2007. Le recenti difficoltà economiche e finanziarie di detto Paese hanno però determinato un notevole ritardo nella realizzazione degli impianti di distruzione. La Federazione russa pertanto ha richiesto l'aiuto degli altri Paesi Parte parimenti interessati alla puntuale eliminazione delle armi chimiche.

L'Accordo italo-russo prevede un finanziamento da parte del nostro Paese, di 15 miliardi di lire complessivi (con stanziamento di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002), da erogare al Ministero della difesa della Federazione russa incaricato dell'esecuzione del programma federale

di distruzione delle armi chimiche. I fondi italiani sono destinati a realizzare infrastrutture di supporto (gasdotti, elettrodotti, attrezzature sanitarie e per la tutela dell'ambiente), necessarie al funzionamento di un impianto di distruzione.

Le opere infrastrutturali, previste dall'Accordo, dovranno essere realizzate da una impresa italiana che sarà scelta dalle Autorità russe, specializzata nei settori suindicati e che abbia avuto precedenti esperienze di lavoro nella Federazione russa. Il testo dell'Accordo contiene clausole specifiche che assicurano un adeguato controllo da parte del Ministero degli affari esteri italiano, sulle finalità e sullo sviluppo dei lavori, nonché sulla regolarità dei pagamenti all'impresa italiana da parte delle Autorità russe.

Le opere da realizzare con il contributo italiano pur destinate a far funzionare l'impianto di distruzione, consentiranno anche di apportare un sensibile miglioramento alle condizioni di vita delle popolazioni residenti nell'area interessata. Il contributo italiano, unito a quello degli altri Paesi, non mancherà di dare nuovo impulso al Programma federale; la rapida e puntuale eliminazione di queste armi di distruzione di massa contribuirà inoltre a migliorare la cornice globale di sicurezza e di pace, realizzando così uno degli obiettivi principali perseguiti dalla Convenzione di Parigi.

Nel preambolo, l'Accordo intergovernativo italo-russo sottolinea l'intenzione delle parti di consolidare il processo di disarmo ed il controllo degli armamenti, sostenendo ed accelerando il processo di distruzione degli *stock* di armi chimiche della Federazione russa, in attuazione degli obiettivi della citata

Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche.

Nell'articolo 1 indica le intenzioni dell'Italia di assistere la Parte russa nella realizzazione di infrastrutture destinate ad un impianto di distruzione delle armi chimiche.

Nell'articolo 2 viene specificato che l'intervento italiano è destinato alla costruzione di infrastrutture relative all'approvvigionamento di gas, acqua, elettricità, nonché alla fornitura di apparecchiature sanitarie e di monitoraggio dell'ambiente.

Con l'articolo 3 la Parte italiana si impegna ad erogare 15 miliardi di lire in annualità di 5 miliardi di lire a partire dal 2000.

L'articolo 4 indica che le Autorità competenti sono il Ministero della difesa della Federazione russa ed il Ministero degli affari esteri italiano. L'Autorità competente della Parte russa, in qualità di committente, dovrà scegliere una impresa italiana, capo commessa, specializzata nei settori di intervento e che abbia una precedente esperienza di lavoro sul mercato russo; il contratto con l'impresa italiana dovrà specificare le opere da realizzare in base all'Accordo, per un importo massimo di 15 miliardi di lire.

L'articolo 5 consente all'industria italiana contraente di utilizzare manodopera locale.

L'articolo 6 definisce le modalità di pagamento delle fatture dell'impresa contraente, le modalità per la composizione delle controversie per via diplomatica, la facoltà della parte italiana di inviare missioni tecniche sul posto per verificare lo stato di avanza-

mento dei lavori e la facoltà dell'impresa italiana di trasferire all'estero la valuta ricevuta in pagamento delle prestazioni.

L'articolo 7 concede all'impresa italiana l'esenzione dai dazi doganali russi.

L'articolo 8 vincola la Parte russa ad utilizzare le opere realizzate con il contributo italiano esclusivamente per gli scopi previsti dall'Accordo.

L'articolo 9 concede all'impresa italiana facilitazioni di ingresso e soggiorno nonché l'esenzione dei diritti consolari per i visti sui passaporti del personale impiegato nell'esecuzione del contratto.

L'articolo 10 si prefigge di tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute durante la realizzazione dell'Accordo.

L'articolo 11 indica che l'Accordo non pregiudica diritti e doveri delle Parti previsti da altri Accordi internazionali.

L'articolo 12 stabilisce che le eventuali controversie saranno risolte in via amichevole o attraverso i canali diplomatici.

L'articolo 13 indica le modalità ed i tempi per l'entrata in vigore dell'Accordo.

L'articolo 14 stabilisce che l'Accordo avrà la validità di tre anni e potrà essere prorogato fino al completamento delle opere previste.

Si precisa che il contributo italiano di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, è stato già inserito nel fondo speciale della Tabella A della legge finanziaria relativa al suddetto periodo.

## RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Il disegno di legge non ha alcun impatto sulla normativa vigente e rientra negli obiettivi generali della strategia comune dell'Unione europea a favore della Federazione russa, approvata il 4 giugno 1999, che prevede esplicitamente azioni a favore della Federazione russa nel campo del disarmo e della non-proliferazione ed è pertanto compatibile con l'orientamento comunitario.

Esso tuttavia è necessario ed indispensabile per poter attingere ai fondi di cui alla Tabella A della legge finanziaria per l'anno 2000.

## RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Federazione russa in materia di assistenza nella distruzione degli *stock* di armi chimiche è rivolto al consolidamento del processo di disarmo ed al controllo degli armamenti.

L'impegno a carico dell'Italia viene quantificato in lire 15.000 milioni, da ripartire in tre annualità di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. Le indicate somme, da destinare al Ministero della difesa della Federazione russa, contribuiranno, nell'ambito di progetti specifici di infrastrutture e per la fornitura di beni e servizi, alla realizzazione di un impianto per la distruzione rapida e sicura delle armi chimiche russe, nel rispetto della tutela ecologica.

Per tali finalità, le indicate risorse saranno utilizzate, unitamente agli apporti di fondi di altri Paesi e della stessa Federazione russa, per la progettazione e la costruzione di infrastrutture relative all'approvvigionamento di gas, acqua, elettricità, nonchè alla fornitura di apparecchi sanitari e di monitoraggio dell'ambiente.

Viene previsto l'intervento del Ministero degli affari esteri, quale Autorità incaricata dell'attuazione dell'Accordo, mentre il Ministero della difesa della Federazione russa dovrà individuare, in accordo con l'Italia una impresa italiana quale capo commessa che, essendo specializzata negli interventi previsti dall'Accordo a seguito di precedente esperienza di lavoro nella Federazione russa, dovrà provvedere alla esecuzione delle attività ed alla fornitura di beni e servizi.

L'impresa italiana contraente è tenuta a presentare periodicamente alla Autorità russa la fattura relativa ai lavori svolti al fine di ottenere il rimborso delle spese.

L'Autorità russa, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, invierà la relativa documentazione all'Autorità italiana che provvederà all'erogazione delle annualità previste dall'Accordo.

Si fa presente, infine, che l'Accordo in questione pur essendo di cooperazione bilaterale, si innesta in attività multinazionali, intese alla costruzione di un impianto di distruzione delle armi chimiche nei tempi previsti dal Programma federale russo, per il quale l'apporto da parte italiana della somma di lire 15.000 milioni è da considerare quale limite complessivo di spesa.

Relativamente alla possibilità prevista dall'articolo 6, paragrafo 5, concessa alla Parte italiana di inviare personale in missioni tecniche nella Federazione russa per verificare lo stato di avanzamento e di esecuzione dei lavori, si fa presente che si tratta di una spesa di carattere eventuale e comunque di modesta entità; il relativo onere, limitato ad una o due missioni l'anno per due persone, potrà essere finanziato con gli ordinari stanziamenti di bilancio per le spese di missione del Ministero degli affari esteri.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli *stock* di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Mosca il 20 gennaio 2000.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5.000 milioni annue per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



**ACCORDO****TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E  
IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA  
PER L'ASSISTENZA ITALIANA NELLA DISTRUZIONE DEGLI  
STOCK DI ARMI CHIMICHE  
NELLA FEDERAZIONE RUSSA**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa di seguito denominate le Parti,

nell'intento di consolidare il processo di disarmo ed il controllo degli armamenti,

considerando che la Repubblica Italiana e la Federazione Russa sono Stati Parte della Convenzione sulla Proibizione dello Sviluppo, Produzione, Immagazzinaggio e Uso delle Armi Chimiche e sulla loro Distruzione, aperta alla firma a Parigi il 13 gennaio 1993 di seguito denominata Convenzione,

al fine di promuovere lo sviluppo della collaborazione nel campo della distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione Russa in attuazione degli obiettivi della Convenzione rivolta a realizzare un mondo privo di armi chimiche a protezione del genere umano e dell'ambiente,

riconoscendo che la distruzione delle armi chimiche richiede un alto livello di competenza tecnica e considerevoli risorse finanziarie,

desiderando sostenere e accelerare il Programma Federale Presidenziale finalizzato di "Distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione Russa", che prevede la realizzazione di impianti per la distruzione rapida, affidabile e sicura sotto il profilo ecologico delle armi chimiche,

hanno concordato quanto segue:

**Articolo 1**

La Parte Italiana assisterà gratuitamente la Parte Russa con la messa a disposizione di risorse finanziarie per la realizzazione, nell'ambito di progetti specifici, di infrastrutture e per la fornitura di beni e servizi, ai fini dell'attuazione del Programma Federale Presidenziale finalizzato "Distruzione degli stock di Armi Chimiche nella Federazione Russa" in conformità con le norme della Convenzione.

## Articolo 2

1. Ai sensi dell'Articolo 1 del presente Accordo, la Parte Italiana fornirà l'assistenza finanziaria alla Federazione Russa nell'ambito della realizzazione di un impianto di distruzione di armi chimiche nell'area di Kizner, Repubblica di Udmurtia ovvero in un'altra area da individuare di comune accordo. I mezzi finanziari saranno destinati alla progettazione e la costruzione di infrastrutture relative all'approvvigionamento di gas, acqua, elettricità, nonché la fornitura di apparecchiature sanitarie e di monitoraggio dell'ambiente. Rappresentanti della Parte Italiana, d'intesa con la Parte Russa, potranno effettuare visite nei siti nei quali sono possibili interventi comuni.

2. Le Parti hanno la facoltà di aggiungere, mediante scambio di Note, altri settori di cooperazione, in linea con gli obiettivi del presente Accordo.

## Articolo 3

La Parte Italiana fornirà alla Parte Russa l'assistenza finanziaria di cui all'Articolo 1 del presente Accordo per un ammontare di 15 miliardi di lire italiane che sarà versato in annualità di 5 miliardi di lire per gli anni 2000, 2001 e 2002. Dette risorse finanziarie saranno utilizzate dalla Parte Russa esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

## Articolo 4

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo vengono designate le seguenti Autorità competenti:

- da Parte Italiana, il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana.
- da Parte Russa, il Ministero della Difesa della Federazione Russa;

2. L'Autorità competente della Parte Russa è responsabile, in conformità con la legislazione della Federazione Russa, della programmazione dei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di distruzione degli stock di armi chimiche e della supervisione relativa alla realizzazione dei progetti. Per la realizzazione delle attività suindicate e la fornitura dei beni e servizi finanziati con il presente Accordo, l'Autorità competente della Parte Russa (committente) sceglierà in accordo con la Parte Italiana una impresa italiana (capo commessa) specializzata nei settori indicati nel comma 1 dell'Articolo 2 del presente Accordo, che abbia avuto precedente esperienza di lavoro sul mercato russo e offra necessarie garanzie.

3. L'assegnazione dei lavori e la stipula dei contratti con l'impresa italiana prescelta saranno effettuati direttamente dall'Autorità competente della Parte Russa in conformità con la legislazione russa, previo il necessario studio da

parte dell'impresa del sito prescelto mediante rilevazioni sul posto. In ciascun progetto dovranno essere indicati gli obiettivi, l'oggetto e la denominazione dei lavori, la lista dettagliata dei servizi e delle attrezzature da fornire, i prezzi concordati, i termini e le modalità di pagamento degli importi pattuiti, le forme di garanzia a carico dell'impresa italiana, le agevolazioni e le esenzioni concesse dalla Parte Russa, secondo quanto disposto dal presente Accordo, nonché i metodi di soluzione delle controversie.

4. L'Autorità competente della Parte Russa invierà all'Autorità competente della Parte Italiana le copie dei documenti contrattuali sottoscritti per la verifica della loro conformità alle disposizioni del presente Accordo.

5. La Parte Russa presterà ogni assistenza possibile all'impresa italiana prescelta al fine di ottenere tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie per la realizzazione dei progetti concordati nei tempi previsti dai contratti. La Parte Russa, in conformità con la legislazione in vigore nella Federazione Russa, farà ogni possibile sforzo per creare le condizioni più favorevoli alla realizzazione del presente Accordo.

#### Articolo 5

1. L'impresa italiana (capo commessa) che ha sottoscritto i contratti per la realizzazione dei progetti finanziati con i fondi italiani avrà la facoltà, in relazione alle particolarità di ciascun progetto, di delegare mediante contratto le proprie funzioni ad altre imprese in materia di progetti o parte di essi.

2. La selezione delle imprese al fine della realizzazione di possibili Contratti di subappalto verrà effettuata su base concorsuale previo accordo con l'Autorità competente della Parte Russa. L'impresa italiana cercherà di invitare organizzazioni di subappalto russe alla realizzazione di progetti concreti.

#### Articolo 6

1. Il versamento degli importi dovuti di cui all'Articolo 3 del presente Accordo verrà effettuato dalla Parte Italiana all'Autorità competente della Parte Russa con rate corrispondenti ai pagamenti contrattuali spettanti in valuta (Euro) all'impresa esecutrice dei lavori. A tal fine la Parte Russa invierà alla Parte Italiana una nota contenente copia della richiesta di pagamento degli importi dovuti, presentata dall'impresa italiana esecutrice dei lavori al Ministero della Difesa della Federazione Russa, corredata da copia della documentazione tecnica e finanziaria presentata dalla stessa. —

2. La Parte italiana si impegna - in assenza di ragioni motivate - a trasferire i relativi importi all'Autorità competente della Parte Russa entro 60 giorni dalla data di ricezione della nota di cui al punto 1 del presente Articolo, e la Parte

Russa si impegna - ove non ostino ragioni motivate - a liquidare dette somme alla impresa esecutrice dei lavori entro 10 giorni dalla ricezione. I pagamenti saranno effettuati nei termini indicati.

3. Fermo restando che ciascuna delle parti risponderà per gli inadempimenti ingiustificati, in caso di cessazione o di ritardo da parte italiana nell'erogazione dei finanziamenti del presente Accordo, l'Autorità competente della Parte Russa non ha responsabilità nei confronti dell'impresa italiana, capo-commessa, in relazione ai contratti conclusi. In presenza di ogni controversia, ciascuna delle Parti potrà richiedere di tenere consultazioni congiunte per la sollecita soluzione della controversia. Le Parti comunque faranno ogni possibile sforzo per risolvere la controversia entro 60 giorni.

4. La Parte Russa si impegna a trasmettere due volte all'anno alla Parte Italiana una relazione sui lavori effettuati dall'impresa (capo commessa) e sull'utilizzo dei fondi ricevuti nonché, al termine dell'esecuzione dei contratti, una relazione finale sui servizi forniti e sui materiali messi a disposizione.

5. Allo scopo di verificare lo stato di avanzamento e l'esecuzione dei lavori la Parte Italiana ha il diritto di inviare missioni tecniche nel luogo di esecuzione dei lavori relativi ai progetti. Le spese delle missioni tecniche saranno a carico della Parte Italiana.

6. L'impresa italiana (capo commessa) esecutrice dei lavori, previo assolvimento degli obblighi fiscali ed in conformità con la legislazione russa, potrà trasferire liberamente fuori della Federazione Russa le somme ricevute in pagamento di prestazioni fornite in esecuzione dei contratti con l'Autorità competente della Parte Russa nel corso del presente Accordo.

#### Articolo 7

La Parte Russa, in conformità con la legislazione vigente nella Federazione Russa esenterà da dazi doganali, imposte e diritti inclusi quelli locali, i macchinari, i pezzi di ricambio ed altri materiali importati dall'impresa italiana, capo commessa, nella Federazione Russa nel quadro dell'assistenza tecnica in relazione alla realizzazione di qualsiasi progetto nell'ambito del presente Accordo. L'impresa italiana farà tutto il possibile per espletare le pratiche doganali nei luoghi e nei tempi previsti a tal fine.

#### Articolo 8

1. Al completamento di ciascun progetto e qualora le Parti non abbiano stabilito diversamente, i diritti di proprietà sulle opere realizzate ai sensi dell'Articolo 2 del presente Accordo, incluse le attrezzature ed i materiali forniti saranno trasferiti alla Federazione Russa.

2. Le opere di infrastruttura realizzate nell'ambito del presente Accordo, nonché i materiali ed i servizi forniti nel corso della sua realizzazione saranno utilizzati dalla Federazione Russa esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Accordo, a meno che le Parti non stabiliscano diversamente.

#### Articolo 9

La Parte Russa faciliterà l'ingresso e il soggiorno nel Paese a coloro che saranno impegnati nella realizzazione del presente Accordo e conformemente alla legislazione vigente nella Federazione Russa provvederà al rilascio dei visti russi in favore di essi. I diritti consolari per il rilascio dei visti non saranno riscossi. Da Parte Russa sarà il Ministero della Difesa della Federazione Russa a svolgere il ruolo dell'organizzazione ospitante.

#### Articolo 10

1. Le informazioni riservate ottenute da una Parte durante la realizzazione del presente Accordo saranno protette e non saranno fornite a terzi senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.

2. Tutte le informazioni scambiate tra le Parti ai sensi del presente Accordo saranno utilizzate esclusivamente ai fini del presente Accordo.

#### Articolo 11

Il presente Accordo non pregiudica i diritti ed i doveri delle Parti previsti da altri accordi internazionali ai quali partecipano la Repubblica Italiana e la Federazione Russa.

#### Articolo 12

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le Parti sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo sarà risolta in via amichevole o attraverso i canali diplomatici.

#### Articolo 13

Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate l'espletamento delle rispettive procedure interne previste per tale scopo.

## Articolo 14

Il presente Accordo potrà essere modificato con il consenso reciproco delle Parti e rimarrà in vigore sino al completamento dei lavori, la cui conclusione è prevista entro la fine dell'anno 2002. L'Accordo potrà essere automaticamente rinnovato per periodi di 1 anno fino al completamento di tutte le opere previste nei limiti stabiliti dall'Articolo 3 del presente Accordo.

Fatto a Mosca il 20-1-2000 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana e Russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della  
Repubblica Italiana



Per il Governo della  
Federazione Russa

